



La crisi ucraina e l'ottavo pacchetto di sanzioni

📅 13/10/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE, PROSPETTIVE

Marco Stillo

In data 6 ottobre 2022, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di rispondere alla decisione della Federazione Russa di organizzare *referendum* illegali nelle parti delle regioni di Donetsk¹ attualmente occupate e di minacciare nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.

In primo luogo, il nuovo pacchetto introduce ulteriori restrizioni all'importazione² per un valore pari a circa 7 miliardi di euro. Più particolarmente, a partire dal 30 settembre 2023 l'importazione di prodotti finiti o semilavorati originari o esportati dalla Russia sarà completamente vietata,

mentre quelli sottoposti a trasformazione in uno Stato terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia saranno inclusi in tale divieto entro un anno³. Ulteriori restrizioni all'importazione, inoltre, sono imposte anche alla pasta di legno e alla carta, alle sigarette, alla plastica, ai prodotti cosmetici e agli elementi utilizzati nell'industria dei gioielli.

In secondo luogo, il pacchetto introduce ulteriori restrizioni all'esportazione volte a ridurre l'accesso della Russia a prodotti militari, industriali e tecnologici, nonché la sua capacità di sviluppare il settore della difesa e della sicurezza. Nello specifico, non potranno più essere esportate i) le sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili

¹ Ossia Kherson, Luhansk e Zaporizhzhya.

² Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.

³ Si veda il nuovo articolo 3 octies del Regolamento (UE) 2022/1904.



solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini⁴, ii) il carbone e gli altri prodotti elencati nell'Allegato XXII del Regolamento 833/2014⁵, e iii) le armi da fuoco ad uso civile, loro componenti essenziali e munizioni, i veicoli e gli equipaggiamenti militari, gli equipaggiamenti paramilitari nonché i pezzi di ricambio⁶. Il pacchetto, inoltre, impone restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.

In terzo luogo, il pacchetto introduce due nuove restrizioni per quanto riguarda le imprese statali. Dal 22 ottobre 2022, infatti, i cittadini europei non potranno ricoprire cariche negli organi direttivi delle persone giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato XIX del Regolamento 833/2014⁷. All'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione, inoltre, viene aggiunto⁸ il registro del trasporto navale russo⁹, che non potrà pertanto più beneficiare di alcun tipo di beneficio economico né delle autorizzazioni concesse dagli Stati Membri conformemente alla normativa europea.

In quarto luogo, il pacchetto inasprisce i divieti attualmente esistenti in materia di servizi finanziari, di consulenza informatica e altri servizi alle imprese. Più particolarmente, il limite dei 10.000 euro precedentemente previsto per i servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è stato rimosso, di talché questi ultimi sono ora vietati indipendentemente dal loro importo¹⁰. Il pacchetto, inoltre, amplia la portata dei servizi che non possono più essere forniti al governo russo o a persone giuridiche stabilite in Russia, includendovi anche i servizi di architettura e di ingegneria¹¹, quelli di consulenza informatica¹² nonché quelli di consulenza giuridica¹³.

In quinto luogo, il pacchetto pone le basi del quadro giuridico necessario per attuare l'accordo sul prezzo del petrolio raggiunto dal G7 in data 2 settembre 2022. Di conseguenza, mentre il bando sulle importazioni di petrolio greggio russo trasportato per via marittima rimane pienamente in vigore, l'accordo sul prezzo, che entrerebbe in vigore dopo il 5 dicembre 2022 per il greggio e dopo il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi raffinati, consentirebbe agli operatori europei di garantire il trasporto di petrolio russo verso Stati terzi a

⁴ Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), GUUE L 30 del 31.01.2019.

⁵ Si veda il nuovo articolo 3 undecies del Regolamento (UE) 2022/1904.

⁶ Si veda il nuovo articolo 2 bis bis del Regolamento (UE) 2022/1904.

⁷ Si veda il nuovo articolo 5 bis bis del Regolamento (UE) 2022/1904.

⁸ Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.

⁹ Il registro è un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe.

¹⁰ Si veda il nuovo articolo 5 ter del Regolamento (UE) 2022/1904.

¹¹ Tali servizi comprendono sia quelli in senso stretto che quelli integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio nonché i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria.

¹² I servizi di consulenza informatica comprendono sia i servizi relativi all'installazione di *hardware* informatici, ivi compresi quelli di assistenza ai clienti, che quelli di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di *software*.

¹³ I servizi di consulenza giuridica includono i) l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge, ii) la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi, e iii) la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici.

condizione che il prezzo rimanga al di sotto di un tetto prestabilito¹⁴.

In sesto luogo, il pacchetto introduce¹⁵ nuovi nominativi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni, inserendovi i) i soggetti coinvolti nell'occupazione russa, nell'annessione illegale e nei *referendum* fittizi nei territori occupati delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya, ii) ulteriori individui che operano nel settore della difesa, tra cui alti funzionari e

ufficiali militari, e iii) le imprese che sostengono le forze armate russe.

Il pacchetto, infine, introduce¹⁶ un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al Regolamento 269/2014, prevedendo la possibilità di sanzionare anche coloro che agevolano le violazioni del divieto di aggirare le sanzioni.

¹⁴ Si veda il nuovo articolo 3 quindicesimo del Regolamento (UE) 2022/1904

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.



Marco Stillo

ASSOCIATE



m.stillo@dejalex.com



+32 (0)26455670



Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

